

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1165)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUGNO, SEGNANA e DE LUCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1973

### Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra più colpiti

ONOREVOLI SENATORI. — Certamente con la legge 28 settembre 1971, n. 585, sono stati apportati significativi vantaggi qualitativi e quantitativi ai trattamenti pensionistici, che dal prossimo 1° luglio 1973 avranno (tranne gli invalidi iscritti alla 1ª categoria) il terzo scaglione di aumento. In quella sede, però, anche in considerazione del notevole onere — circa 70 miliardi — è stata particolarmente considerata l'esigenza di un successivo provvedimento inteso a garantire un trattamento veramente differenziato e che sollevi almeno da ogni preoccupazione di natura economica i grandi invalidi colpiti da tremende mutilazioni, e particolarmente i ciechi che abbiano anche perduto ambedue gli arti superiori o inferiori e coloro che abbiano perduto tutti e quattro gli arti. In relazione a quanto sopra e per ragioni di perequazione si sono presi in considerazione anche i trattamenti di superinvalidità, di accompagnamento e di cumulo delle primissime e più gravi infermità della tabella E. In verità tale esigenza si era presentata anche prima del 1971 al legislatore; ma sempre, e soprattutto, per problemi di copertura in occasione di aumenti generali dei trattamenti pensionistici di guerra (che superano il

numero di 800.000) è diventato impossibile trovare anche una modesta somma — circa tre miliardi — per provvedere al sacrosanto dovere di dare tranquillità a circa cento eroici grandissimi superinvalidi ed a poche migliaia di ciechi o di altri superinvalidi in condizioni analoghe.

Infatti già nel corso della discussione al Parlamento della legge 18 ottobre 1969, numero 751, è stato ampiamente riconosciuto da parte governativa che i grandi invalidi « costituiscono categorie speciali la cui situazione nella legislazione del 1968 non fu accuratamente valutata », trattandosi di soggetti particolari « bisognosi tra l'altro di una quotidiana e continua assistenza » molte volte anche sanitaria. Si trattava, come sottolineò il Presidente della Commissione finanze e tesoro del Senato, di « integrare una lacuna della riforma dell'ordinamento pensionistico di guerra approvato nel 1968 » come atto di « alto valore umano e a beneficio di una categoria che ha subito terribili conseguenze dalla guerra ».

La successiva legge 28 luglio 1971, n. 585, ha istituito un criterio di proporzionalità tra grado di infermità e trattamento pensionistico base (tabella C). Detto criterio, però, giu-

sto in sè, può, se portato ad estreme conseguenze, andare a detrimento delle categorie più colpite. Del resto, nel corso della discussione al Senato sui provvedimenti di riordinamento della legislazione pensionistica divenuti poi la legge 313 del 1968, il relatore ebbe a far notare il giusto intendimento del Governo il quale « pur ammettendo il principio della configurazione delle pensioni di guerra come indennizzo, intende temperare la proporzionalità per tener conto dei casi più gravi di infermità ». Nel 1969, purtroppo, si dovette riconoscere che la lacuna era rimasta. Nel 1971 è stata parzialmente colmata ma non risolta ed è proprio per ribadire e concretizzare quelle giuste enunciazioni, quel giusto principio allora esplicitamente formulato ma non realizzato, che si rende necessario il presente disegno di legge.

Ci è parso che la forma più efficace e corretta (senza dimenticare tutti gli altri invalidi) per ottenere ciò fosse quella di distaccare nettamente i casi più gravi (si tratta di alcune decine in tutto) modificando la tabella E delle superinvalidità nel senso di istituire una lettera *A-zero* comprendente i superinvalidi attualmente contemplati nella lettera A. Precisamente si tratta dei seguenti casi: 1) i grandi invalidi ciechi assoluti e amputati dei due arti superiori o dei due arti inferiori, sino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi, oppure colpiti anche da sordità bilaterale assoluta; 2) i grandi invalidi amputati delle braccia e delle gambe insieme, sino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi.

A questi soli casi della suddetta lettera *A-zero* andrebbe riservato un forte trattamento di superinvalidità unitamente ad un ammontare nettamente superiore agli altri per quanto concerne l'assegno speciale annuo e l'indennità di assistenza e di accompagnamento.

Per queste poche decine di superinvalidi, che hanno bisogno di un'assistenza continuata giorno e notte, perchè nulla possono fare senza l'aiuto di un terzo, abbiamo previsto anche un secondo accompagnatore militare e, nel caso sia scelto un familiare, il che è preferibile sotto tanti aspetti, la garanzia che il sacrificio fatto a servizio del grande

invalido troverà un compenso anche dopo la morte dell'invalido stesso.

Nella lettera A andrebbero compresi solo i grandi invalidi colpiti da cecità assoluta e permanente, modificandone, però in misura più ridotta, il trattamento di superinvalidità e l'assegno speciale annuo attualmente previsti per la stessa lettera, mentre la classificazione delle restanti superinvalidità rimarrebbe invariata salvo lievi modifiche fino alla lettera D della tabella E: la cecità è, infatti, senza dubbio alcuno, l'infermità più grave tra quelle oggi previste nella lettera *A-bis*, l'infermità base che con la sua presenza rende estremamente più gravi tutte le eventuali invalidità aggiuntive, costituendo un tragico ostacolo alla realizzazione di una autonoma vita di relazioni.

Soltanto con queste modifiche normative, insieme ad un trattamento per cumulo di infermità che veramente comprenda e valorizzi i casi più gravi, sarà possibile garantire una reale diversificazione dei benefici a seconda della progressiva gravità delle mutilazioni.

In questo giusto principio si inquadra infatti il secondo aspetto fondamentale di questo disegno di legge, oltre alla istituzione della lettera *A-zero*, e precisamente la disposizione che modifica l'assegno di cumulo e la tabella F.

In particolare si stabilisce che per i casi eccezionali di cumulo di più superinvalidità nella stessa persona, si abbia un trattamento di cumulo altrettanto eccezionale, pari almeno alla gravità della situazione fisica degli interessati, che sono veramente poche unità e che non possono certo essere ripagati con alcuna cifra, ma che devono assolutamente poter disporre di mezzi tali da alleviare nella misura massima consentita la loro tragica condizione.

Un'ultima osservazione occorre dedicare all'articolo 4 che, come è evidente, aumentando l'indennità di accompagnamento e di assistenza e stabilendola in una misura unica mensile a prescindere dal luogo di residenza dell'invalido, rafforza il principio base della maggiore differenziazione economica in ordine alla maggiore gravità delle mutilazioni. L'accompagnatore non è per i grandi

invalidi un piacere nè un lusso: è una evidente e costante necessità. Perciò la funzione che egli assume nei loro confronti va assolutamente rivalutata, anche sul piano economico. Inoltre l'assistente deve poter fornire una vera e propria assistenza specializzata e continua che, come sopra detto, per certi casi di pluriminorati, deve essere svolta 24 ore su 24 e deve avere carattere di assistenza anche infermieristica. Proprio per questi casi (e per le donne cieche) che non possono certo essere risolti solo con l'accompagnatore militare, o con un accompagnatore militare, si è voluto prevedere la possibilità di apposite provvidenze e garanzie per il personale assunto per le specifiche necessità di assistenza.

Ecco in sintesi la ragione della presentazione di questo disegno di legge e il significato delle singole proposte. Resta da considerare che, di fronte alla necessità di esprimere il sincero rispetto della Nazione per

l'elevato senso di civismo di tutti gli invalidi, egualmente benemeriti della Patria, ma specialmente della categoria dei grandi invalidi più colpiti, è questa oggi l'unica risposta urgente ed adeguata a una categoria che in modo assai responsabile chiede da tempo di far valere i principi qui ribaditi: primo fra tutti quello, nella tremenda disgrazia di gravissime infermità che molte volte li isolano dalla stessa società e perfino dalla famiglia, di avere almeno il conforto di un trattamento che garantisca quella assistenza che il mondo moderno non sa più dare (se non in casi eccezionali) senza adeguati compensi.

È anche la risposta umana di una società ansiosa di pace, dove la solidarietà con i bisognosi va sempre più affermandosi specie verso coloro che portano maggiormente le conseguenze di sacrifici compiuti per la Patria e per la sua dignità nel mondo.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Assegni di superinvalidità)*

La tabella E annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è sostituita dalla corrispondente tabella E annessa alla presente legge.

## Art. 2.

*(Assegno speciale annuo)*

L'assegno speciale annuo previsto dalla legge 18 ottobre 1969, n. 751, e dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è concesso ai grandi invalidi di 1<sup>a</sup> categoria nelle seguenti misure:

tabella E — lettera A-zero — annue lire 2.400.000;

tabella E — lettera A — annue lire 1.800.000;

tabella E — lettera A-bis n. 1 — annue lire 1.200.000.000;

tabella E — lettera A-bis n. 2 — annue lire 900.000;

tabella E — lettera B — annue lire 600 mila;

tabella E — lettera C — annue lire 480 mila;

tabella E — lettera D — annue lire 300 mila;

tabella E — lettera E — annue lire 210 mila;

tabella E — lettera F — annue lire 168 mila;

tabella E — lettera G — annue lire 151 mila;

tabella A — prima categoria — annue lire 84.000.

## Art. 3.

*(Assegni di cumulo)*

La tabella F annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è sostituita dalla corrispondente tabella F annessa alla presente legge.

## Art. 4.

*(Indennità di assistenza  
e di accompagnamento)*

L'articolo 5 della legge 28 luglio 1971, numero 585, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati e agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E annessa alla presente legge è accordata di ufficio una indennità per le necessità di assistenza e per la retribuzione dell'accompagnatore, anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da familiari dell'invalido.

L'indennità è concessa nella seguente misura mensile:

- lettera *A-zero*, lire 300.000;
- lettera A, lire 150.000;
- lettera *A-bis* n. 1, lire 72.000;
- lettera *A-bis* n. 2, lire 51.500;
- lettera B, lire 45.000;
- lettera C, lire 40.000;
- lettera D, lire 35.000;
- lettera E, lire 30.000;
- lettera F, lire 25.000;
- lettera G, lire 20.000.

I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere *A-zero*; A; *A-bis* nn. 1 e 2, comma secondo; B, nn. 1, 3, 4; C; D; E, n. 1, della succitata tabella E, hanno diritto, a domanda, all'accompagnatore militare. I grandi invalidi affetti da invalidità specificata alla lettera *A-zero* possono richiedere un secondo accompagnatore militare.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o altri luoghi di cura. Quando gli invalidi siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'indennità è corrisposta per 4/5 all'istituto e per il rimanente 1/5 all'invalido. Nel caso in cui l'ammissione in detti istituti avvenga a carico di un ente assistenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti 4/5 saranno corrisposti a tale ente, il quale dovrà dare comunicazione dell'ammissione alla direzione provinciale del tesoro che ha in ca-

rico la partita di pensione, agli effetti della applicazione delle norme del presente comma.

Per i grandi invalidi della lettera *A-zero*, nonchè per i grandi invalidi della lettera *A* di sesso femminile, i quali, in luogo dell'accompagnatore o degli accompagnatori militari spettanti, forniscano alla Direzione provinciale del tesoro competente la prova — con certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro — di avere assunto apposito personale o di avere incaricato della funzione di accompagnatore uno o due familiari (nel caso di invalidi della lettera *A-zero*), l'importo della indennità è maggiorato degli oneri sociali necessari per l'iscrizione all'INPS e all'INAM degli accompagnatori civili; tale assicurazione, anche in deroga a norme in materia, è comunque obbligatoria anche per i familiari ».

#### Art. 5.

Quando per l'invalido della lettera *A-zero* la funzione di accompagnatore, regolarmente denunciato alla competente Direzione provinciale del tesoro e come tale regolarmente iscritto all'INPS e all'INAM, è stata esercitata continuamente da persone parenti o affini entro il IV grado del grande invalido, agli accompagnatori suindicati è dovuto dal giorno successivo alla data di morte del grande invalido un assegno speciale annuo pari alla pensione base di 1<sup>a</sup> categoria della tabella C goduta dall'invalido defunto.

#### Art. 6.

##### *(Decorrenza dei benefici)*

I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione della presente legge verranno corrisposti dal 1° gennaio 1973.

Il trattamento di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4 deve essere richiesto con domanda in carta libera, documentata, alla Direzione provinciale del tesoro competente e sarà concesso dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Tutti gli altri benefici, ivi compresi quelli derivanti dalle più favorevoli assegnazioni delle superinvalidità alla tabella E e dalla applicazione del precedente articolo 3 per gli assegni per cumulo, saranno accordati di ufficio.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

All'onere di lire 3.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1973 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

TABELLA E

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITÀ

A-zero) - 1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi), o a sordità bilaterale assoluta e permanente.

2. — Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

(Annue lire 3.000.000).

A) - 1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

(Annue lire 1.800.000).

A-bis) - 1. — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici e rettovescicali).

2. — Alterazioni delle facoltà mentali gravi al punto di rendere l'individuo, oltre che

incapace a qualsiasi lavoro, socialmente pericoloso e da richiedere quindi l'internamento in ospedali psichiatrici o istituti assimilati.

In caso di dimissioni dai detti luoghi di cura, l'assegno sarà conservato quando il demente sia ancora socialmente pericoloso e risulti affidato, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del Tribunale.

(Annue lire 1.200.000).

B) - 1. — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente e nel loro complesso, profondi e irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

2. — Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi degenza a letto.

3. — La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite totale della perdita delle mani.

4. — La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

(Annue lire 800.000).

C) - 1. — Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

(Annue lire 600.000).

D) - 1. — Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

(Annue lire 480.000).

E) - 1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, con tale diminuzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.

2. — Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

3. — Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.

4. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della gamba.

5. — Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale in soggetti dimessi dagli ospedali psichiatrici o dagli istituti assimilati a sensi dell'articolo 66 del regolamento dei manicomi, approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615.

(Annue lire 344.600).

F) - 1. — Perdita totale di una mano e due piedi insieme.

2. — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

3. — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

4. — Perdita di ambo gli arti inferiori, di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

5. — Perdita di ambo gli arti inferiori, di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

6. — Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.

7. — Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

8. — Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi degenza a letto.

(Annue lire 310.000).

G) - 1. — Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

2. — La disarticolazione di un'anca.

3. — Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, eccetera) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

4. — Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

(Annue lire 300.000).

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## TABELLA F

CUMULO	Importi annui
Per due superinvalidità contemplate nella lettera <i>A-zero</i> . . . . .	L. 3.240.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera <i>A-zero</i> e l'altra contemplata nelle lettere <i>A</i> , <i>A-bis</i> e <i>B</i> . . . . .	» 2.016.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera <i>A-zero</i> e l'altra contemplata nelle lettere <i>C</i> , <i>D</i> , ed <i>E</i> . . . . .	» 1.800.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere <i>A</i> e <i>A-bis</i> e l'altra contemplata nella lettera <i>B</i> . . . . .	» 1.540.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere <i>A</i> e <i>A-bis</i> e l'altra contemplata nelle lettere <i>C</i> , <i>D</i> ed <i>E</i> . . . . .	» 1.160.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera <i>B</i> e l'altra contemplata nelle lettere <i>C</i> , <i>D</i> ed <i>E</i> . . . . .	» 1.116.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata fino alla lettera <i>C</i> e l'altra contemplata nelle lettere <i>D</i> , <i>E</i> e <i>F</i> . . . . .	» 1.056.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata fino alla lettera <i>D</i> e l'altra contemplata nelle lettere <i>E</i> e <i>F</i> . . . . .	» 1.005.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata fino alla lettera <i>E</i> e l'altra contemplata nelle lettere <i>F</i> e <i>G</i> . . . . .	» 990.000
Per una seconda infermità della 1 <sup>a</sup> categoria della tabella <i>A</i> . . . . .	» 810.000
Per una seconda infermità della 2 <sup>a</sup> categoria della tabella <i>A</i> . . . . .	» 729.000
Per una seconda infermità della 3 <sup>a</sup> categoria della tabella <i>A</i> . . . . .	» 658.000
Per una seconda infermità della 4 <sup>a</sup> categoria della tabella <i>A</i> . . . . .	» 567.000
Per una seconda infermità della 5 <sup>a</sup> categoria della tabella <i>A</i> . . . . .	» 486.000
Per una seconda infermità della 6 <sup>a</sup> categoria della tabella <i>A</i> . . . . .	» 405.000
Per una seconda infermità della 7 <sup>a</sup> categoria della tabella <i>A</i> . . . . .	» 324.000
Per una seconda infermità della 8 <sup>a</sup> categoria della tabella <i>A</i> . . . . .	» 243.000